SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1615-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE BONIFACIO)

Comunicata alla Presidenza il 9 gennaio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme relative al collegamento tra i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze e del Parlamento della Repubblica

d'iniziativa dei deputati VISCO, ANTONI, AZZARO, BELLOCCHIO, DA MOMMIO, MINERVINI, MORO, PIRO, RUFFOLO e SERRENTINO

(V. *Stampato Camera n.* **2465**)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 dicembre 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Ministero finanze - Parlamento*)

ONOREVOLI SENATORI. — La presente proposta, accolta all'unanimità dalla 1ª Commissione, mira a promuovere il collegamento degli uffici delle due Camere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Essa si inserisce in un disegno di più ampia portata, teso ad incrementare, anche sotto il profilo qualitativo, i flussi informativi destinati agli organismi parlamentari, al fine di assicurare un più consapevole svolgimento dell'attività legislativa, specie ove rilevino profili di politica fiscale o aspetti di manovre congiunturali: va ricordato, al riguardo, l'importante precedente del collegamento, già attivato, con la Ragioneria generale dello Stato.

Va, inoltre, sottolineato che, in base all'articolo 1, il collegamento in parola sarà realizzato secondo opportune intese fra il Ministro delle finanze e le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato, alle quali sono demandate le specificazioni operative. La figura dell'intesa, così prefigurata, appare senz'altro utile: è infatti necessaria un'attività istruttoria concordemente espletata dai soggetti costituzionali; vi è anche l'esigenza di tutelare posizioni soggettive di privati (vedi l'inciso finale dell'articolo 1, primo comma, che impone il « pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale »).

Appare dunque urgente la conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento; in tale spirito, raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

BONIFACIO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore COLELLA)

11 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro delle finanze, la Presidenza della Camera dei deputati e la Presidenza del Senato della Repubblica promuovono le opportune intese per realizzare il collegamento degli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, in modo da consentire l'accesso in tempo reale alle informazioni di carattere statistico contenute negli archivi del sistema informativo, nel pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.

Con decreto del Ministro delle finanze, sulla base delle intese di cui al comma precedente, sono adottate le disposizioni per consentire la realizzazione delle procedure di automazione necessarie a tale collegamento, per aggiornare periodicamente i dati di base, per predisporre i programmi necessari ad effettuare elaborazioni sui dati stessi.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 1.500 milioni, si provvede utilizzando gli stanziamenti previsti dal sesto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, iscritti nel capitolo 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.